

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITÀ, FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05211 **del** 29/04/2025

Proposta n. 14373 **del** 24/04/2025

Oggetto:

L.R. n. 39/02 Norme in materia di gestione forestale. Art 16 Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva. Variante Piano di Gestione Assestamento Forestale (P.G.A.F.) del Comune di Fumone (Fr) - Periodo di validità aggiornato 2023/24 - 2032/33. Approvazione

Proponente:

Estensore	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: L.R. n. 39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. Art 16 “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva.
Variante Piano di Gestione Assestamento Forestale (P.G.A.F.) del Comune di Fumone (Fr) - Periodo di validità aggiornato 2023/24 – 2032/33.
Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente d'Area;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l'altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in materia di risorse forestali;

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l'altro, alla soppressione dell'Area “Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all'istituzione dell'Area “Governo del Territorio e Foreste”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste;

VISTO il R.R. 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce che la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”;

VISTA la D.G.R. n. 853 del 04/12/23, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n. G16822 del 14/12/2023 con il quale si è provveduto, nell'ambito della neoistituita Direzione regionale Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste, a confermare lo stesso personale e le stesse strutture a rilevanza dirigenziale già istituite nella Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste;

CONSIDERATO che, con atto di organizzazione G01459 del 13/02/2024, modificato con atto di organizzazione n. G02265 del 29/02/2024, si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sono state approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici, fissandone la decorrenza al 1° maggio 2024;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G04917 del 29/04/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della struttura Area "Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione" al Dott. Agr. Fabio Genchi;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G05072 del 30/04/2024 con cui il personale non dirigente viene assegnato alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regio Decreto (R.D.) 30 dicembre 1923, n. 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il D.L. 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, ed in particolare l’art. 100 comma 1 lett. b) che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 1 e dell’art. 5 dell’Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare riferimento all’art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni attribuite al Comitato Tecnico Scientifico Ambiente alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il Decreto legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con particolare riferimento all’art. 149, lettere b) e c), relativo agli interventi esonerati dall’obbligo di acquisire titolo paesaggistico;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. – “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 13 febbraio 2017, n. 31 – “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”, con particolare riferimento a quanto riportato alla voce A20 dell’All. A in merito agli interventi esclusi dall’obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale (Corte) 25 settembre 2018, n. 201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall’autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell’art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

VISTA la Legge 9 ottobre 2023, n. 136 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con particolare riferimento all’art. 5bis secondo il quale anche i tagli colturali, a carico delle foreste di cui all’art. 136 del Codice, sono esonerati dall’obbligo di acquisire titolo paesaggistico;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. V (T.A.R.) 12 dicembre 2022, n. 16572, secondo la quale l'approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

CONSIDERATO che il P.G.A.F. del Comune di Fumone, relativo al periodo di validità aggiornato 2018/27, è stato approvato e reso esecutivo rispettivamente con provvedimento regionale n. G00315 del 17/01/19 e n. G06088 del 08/05/19;

VISTA l'istanza avanzata dal Comune di Fumone, di cui alla nota acquisita al prot. n. acquisita agli atti con prot. n. 0235178 del 02-03-2023, inerente l'approvazione della proposta di variante al P.G.A.F. delle proprietà comunali attualmente vigente;

PRESO ATTO che viene proposta modifica del piano degli interventi e contestuale proroga del periodo di validità sino alla stagione 2033/34;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 co. 8 della LR n. 39/02 'Norme in materia di gestione delle risorse forestali', la variazione totale o parziale, consentita prima della scadenza dei Piani, devono essere approvate con le procedure previste dal citato articolo;

PRESO ATTO che la normativa vigente in materia forestale non prevede, nel caso di territori boscati di estensione inferiore ai 750 ha, la convocazione del Tavolo tecnico regionale di presentazione di cui all'art. 5 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/05;

CONSIDERATO che con nota regionale prot. n. 0283357 del 14/03/23 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di approvazione

CONSIDERATO che la Parte proponente, con nota acquisita al prot. con n. 0534971 del 19/04/24, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

VISTO il Nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, di cui alla nota acquisita al prot. n. 0592634 del 06/05/24 e allegato al presente Atto, favorevole all'approvazione della proposta di variante subordinatamente al recepimento di prescrizioni;

ASSUNTO che, in base alla vincolistica interessata e alle norme che disciplinano le procedure di approvazione, la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri o altri atti di assenso comunque denominati;

PRESO ATTO che, essendo decorso il termine di legge inerente l'ultimazione dell'iter regionale di approvazione, sussiste obbligo di concludere il procedimento attraverso l'adozione di provvedimento espresso;

TENUTO CONTO che ulteriori pareri e nulla osta, non ancora pervenuti, possono essere rilasciati, nei termini e condizioni stabilite dalla D.G.R. n. 126/05 e dalle norme vigenti;

CONSIDERATO che il giorno martedì 18 giugno 2024 si è riunito il Tavolo tecnico regionale ex art. 5 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, convocato con nota regionale prot. n. 0664197 del 21/05/24;

DATO ATTO che il Tavolo istituzionale, convocato al fine di assumere le determinazioni finali in merito alla proposta di variazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della variante al Piano, così come risulta dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 0970953 del 30/07/24 e allegato al presente atto;

PRESO ATTO che il Tavolo istituzionale, così come risulta dal verbale, ha stabilito, tra l'altro, la rimodulazione della densità di matricinatura, da realizzare in occasione delle ceduzioni di fine turno, secondo il seguente schema;

- 80 – 100 esemplari ad ettaro, da variare in base al temperamento delle specie e alla composizione dei popolamenti forestali, nelle particelle forestale esterne all'area protetta;
- 100 – 120 unità ad ettaro, da variare in base al temperamento delle specie e alla composizione dei popolamenti forestali, nelle particelle interne al Parco dei Monti Ausoni;

CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, con nota acquisita agli atti con prot. n. 1100728 del 10/09/24 e allegata al presente atto, ha riconfermato quanto già espresso con il parere reso con nota rif. n. n. 11230 del 3/12/18;

CONSIDERATO che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. n. 168/17, non è più dovuto, così come rappresentato dall'Area competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. n. 7/05, relativamente al pronunciamento regionale in materia di approvazione delle proposte di pianificazione;

DATO ATTO che, per quanto risulta agli atti, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, esemplari arborei classificati alberi monumentali ai sensi degli articoli di cui al Capo II - Tutela degli alberi monumentali della L.R. n. 39/02;

DATO ATTO che, per quanto risulta agli atti, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, non risultano presenti aree dichiarate di interesse vegetazionale ex L.R. n. 43/74 ora ricompresi tra i Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma di cui all'art. 26 della L.R. n. 39/02;

RITENUTO pertanto che, non essendo pervenuto riscontro entro i termini prescritti, sono da intendersi quali favorevoli e senza prescrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 5 co. 8 dell'All.2 alla D.G.R. n. 126/05, i seguenti atti di valenza endoprocedimentale:

1. Parere Provincia di Frosinone - art. 5 co. 6 e co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05;

ASSUNTO che l'approvazione della proposta di variante al P.G.A.F. ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori;

CONSIDERATO che, in coerenza con il combinato disposto dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/02, disposizioni integrative possono essere impartite in sede di adozione del Provvedimento finale;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene a modalità di gestione e previsioni di intervento, il P.G.A.F., approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del R.D. n. 3267/1923

ASSUNTO altresì, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 16572/22, che l'approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

RITENUTO pertanto che gli interventi attuativi, con particolare riferimento agli interventi non di carattere forestale e diversi dalla manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione definitiva, alle procedure abilitative previste dalle norme di riferimento, così come disposto all'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. n.126/05;

DATO ATTO che, come stabilito al richiamato art. 1 co. 12 in merito a interventi non di competenza forestale, l'approvazione del piano equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione degli stessi;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi inerenti all'esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, nonché gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto confermato dalla sentenza della Corte n. 201/18;

RITENUTO pertanto di approvare esclusivamente quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice, così come modificato con L. n. 136/23;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 1571197 del 22/12/24, sono state prodotte le integrazioni, richieste in occasione dell'adunanza del 18 giugno 2024, dal Tavolo tecnico di approvazione;

VISTO quanto ulteriormente trasmesso dalla parte proponente, con nota acquisita al prot.reg. n. 0373840 del 27/03/25, a completamento delle integrazioni documentali prodotte;

DATO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni in contrasto e in opposizione con gli esiti del Tavolo tecnico svolto in data 18 giugno 2024;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b) e lettera c) del Codice, così come modificato dalla L. n. 136/23:

1. Di approvare la variante al P.G.A.F. del Comune di Fumone relativo al periodo di validità 2023 - 2033, che si compone dei seguenti documenti:
 - ✓ Relazione di supporto.
 - ✓ Cartografia: Tavola 01 – Carta di inquadramento (scala 1:10.000), Tavola 02-2 – Carta catastale (scala 1:10.000); Tavola 03 - Carta delle fragilità ambientali (scala 1:10.000), Tavola 04 - Carta delle comprese (scala 1:10.000); Tavola 5 – Carta degli interventi (scala 1:10.000); Tavola 06 – Carta della viabilità (scala 1:10.000).
 - ✓ Piano degli interventi.
 - ✓ Documentazione integrativa: nota prot. n. 0534971/24: Tav. 01 - Relazione integrativa Interventi ricadenti all'interno della Riserva Naturale del Lago di Canterno, Tav. 02 – Carta interventi nella Riserva, Tav.03 – Carta del PAI con le particelle forestale nella Riserva; nota prot. n. 1571197/24: Tav. 1 – Registro particellare aggiornato; Tav. 02 Carta delle Comprese; nota prot. n. 0373840/25: Tav.1 – Carta degli incendi, Tav. 5 – Carta degli interventi.
2. Di ribadire che, in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05 in merito agli interventi non di competenza forestale, l'approvazione della proposta di variante equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione dei medesimi.
3. Di ribadire che l'approvazione della proposta di variante, in coerenza con quanto stabilito dal richiamato art. 1 co. 12 e ribadito dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 16572/22, non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi previsti. Gli interventi attuativi, con particolare riferimento a quelli non di carattere forestale e non riferibili a manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione esecutiva, alle procedure abilitative previste dalla normativa vigente in materia.
4. Di stabilire che ogni intervento eseguito in difformità, o non previsto dal P.G.A.F., è da intendersi quale intervento privo di titolo.
5. Di stabilire che ogni azione da attuare in contrasto al presente dispositivo, e non configurante variazione sostanziale, dovrà essere sottoposta, al di fine di valutarne l'ammissibilità, alle determinazioni del Tavolo tecnico regionale.
6. Di stabilire che la programmazione degli interventi dovrà attenersi a quanto definito nell'elaborato Piano degli interventi, allegato alla presente. Gli interventi di ceduzione di fine turno, qualora non attuati nel periodo di iscrizione, potranno essere realizzati in quello successivo a condizione che non comportino problemi di contiguità tra le tagliate.
7. Di stabilire che l'approvazione della proposta di variante ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori.

8. Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del P.G.A.F., dovrà essere assicurata una massa legnosa, negli interventi configurabili come diradamenti, e una densità di matricinatura, negli interventi di ceduzione di fine turno, non inferiore a quanto previsto dalla proposta di variante e dal presente Atto.
9. Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti atti endoprocedimentali, allegati al presente atto, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del Provvedimento:
 - Nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, di cui alla nota acquisita al prot. n. 0592634 del 06/05/24, favorevole all'approvazione della proposta di Piano in subordine al recepimento di prescrizioni.
10. Di prendere atto che l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, con nota acquisita agli atti con prot. n. 1100728 del 10/09/24, ha riconfermato quanto già espresso con il parere reso con nota rif. n. n. 11230 del 3/12/18.
11. Di prendere atto che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. n. 168/17, non è più dovuto, così come rappresentato dall'Area competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05.
12. Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. n. 7/05, relativamente al pronunciamento regionale in materia di approvazione degli strumenti di pianificazione e al ripristino del governo a ceduo matricinato nel caso dei popolamenti in fase di invecchiamento naturale;
13. Di prendere atto che, per quanto a conoscenza della scrivente, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, aree iscritte negli elenchi dei boschi dichiarati di notevole interesse vegetazionale di cui alla L.R. n. 43/74, ora ricompresi nei boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma ex art. 26 della L.R. n. 39/02;
14. Di prendere atto che, per quanto a conoscenza della scrivente, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, esemplari arborei classificati alberi monumentali ai sensi degli articoli di cui al Capo II - Tutela degli alberi monumentali della L.R. n. 39/02;
15. Di prendere atto che il Tavolo tecnico regionale riunitosi in video conferenza il giorno 18 giugno 2024, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di revisione, così come risulta dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 0970953 del 30/07/24.
16. Di ritenere che, non essendo pervenuto riscontro entro i termini prescritti, sono da intendersi quali favorevoli e senza condizioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05, i seguenti atti di valenza endoprocedimentale:
 - Parere Provincia di Frosinone - art. 5 co. 6 e co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/05
17. Di stabilire che le attività di gestione del patrimonio silvopastorale dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, relativamente a modalità di trattamento ed entità di prelievo, e nel rispetto di quanto prescritto dai pronunciamenti espressi e delle determinazioni assunte dal Tavolo tecnico, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
18. Di stabilire, a recepimento di quanto stabilito dal Tavolo tecnico, che venga realizzata una densità di matricinatura, da realizzare in occasione delle ceduzioni di fine turno, secondo il seguente schema:
 - 80 – 100 esemplari ad ettaro, da variare in base al temperamento delle specie e alla composizione dei popolamenti forestali, nelle particelle forestale esterne all'area protetta;
 - 100 – 120 unità ad ettaro, da variare in base al temperamento delle specie e alla composizione dei popolamenti forestali, nelle particelle interne al Parco dei Monti Ausoni;
19. Di stabilire che, in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di taglio, dovrà essere realizzata preventiva segnatura degli esemplari da rilasciare a dote o assegnati a taglio, predisponendo relativo piedilista. In alternativa dovrà essere nominato collaudatore in corso d'opera per la verifica, già in fase di cantiere, dei lavori eseguiti attraverso la predisposizione di appositi verbali per stati di avanzamento.

20. Di stabilire che, relativamente alla materia agropastorale, eventuali interventi configuranti attività di recupero a carico di aree pascolive, identificabili quali bosco o aree assimilate, dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di cui all'art. 25 del R.R. n. 7/05, previa acquisizione dei titoli e atti necessari. Per gli interventi di mera ripulitura dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 120 del RR 7/05 riconducibili ad un regime di comunicazione ex art 7 del testo regolamentare.
21. Di stabilire che le modalità gestionali previste dalla proposta di variante e dal P.G.A.F. integrano e sostituiscono le misure stabilite dal R.R. n. 7/05, con particolare riferimento al trattamento dei Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali di cui all'art. 46 del testo regolamentare.
22. Di stabilire che le operazioni di concentramento ed esbosco dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 e 68 del R.R. n. 7/05 e in coerenza con le disposizioni eventualmente impartite dagli Atti a valenza endoprocedimentale espressi. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, di tipo permanente o alle direttrici a carattere temporaneo, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali, o eventualmente creati da interventi di potatura e sfollo, senza comportare danneggiamento delle ceppaie eventualmente presenti ed evitando movimentazione di terra e il transito lungo le linee di impluvio riportate nelle CTR. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta apposita cartografia recante le linee di esbosco permanenti e le direttrici a carattere temporaneo. Ogni altra azione, e comunque ogni azione in contrasto con quanto prescritto dagli atti endoprocedimentali espressi, dovrà essere sottoposta a specifica istanza.
23. Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III Ricostituzione del soprassuolo forestale del R.R. n.7/05, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo, comunque, coerenti e non in contrasto con le previsioni del P.G.A.F. vigente e della proposta di variante. Dovranno essere predisposti carta degli interventi e piano dei tagli aggiornati da inviare ai componenti istituzionali del Tavolo regionale.
24. Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/05 in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previste nei P.G.A.F., con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del R.R. n. 7/05 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026 del 22/02/12, ovvero che "Per quanto contenuto nei P.G.A.F., esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti". Ogni altro intervento di sistemazione della viabilità esistente dovrà essere sottoposto alle procedure abilitative, previa acquisizione degli atti di valenza endoprocedimentale, previste dalle norme di riferimento vigenti.
25. Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti alla valorizzazione turistica, miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia e per la prevenzione dai dissesti e la sistemazione idraulico forestale. I suddetti interventi sono da ritenersi coerenti con le previsioni pianificatorie integrando di fatto le ipotesi di intervento riportate in ciascuna Scheda dell'Allegato – Descrizioni particellari.
26. Di dare salvo quanto già stabilito dal Provvedimento regionale di approvazione n. G00315 del 17/01/19, per le parti non in contrasto con la proposta di variante e con la presente determinazione.
27. Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.
28. Di stabilire, relativamente all'esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva, l'obbligo per la proprietà di osservare le seguenti procedure di cui al combinato disposto dell'art. 7 del R.R. n. 7/05 e dell'art. 45 della L.R. n. 39/02:

➤ Che venga inviata Comunicazione inizio lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari) e al Gruppo Carabinieri Forestale, competenti per territorio. Alla Comunicazione dovrà essere allegata:

- attestazione inerente la conformità degli interventi attuativi con la pianificazione forestale e territoriale vigente nonché l'immutato stato dei luoghi e i vincoli esistenti;
- copia di atti a valenza endoprocedimentale, eventualmente previsti e da acquisire preventivamente all'avvio delle procedure abilitative in regime di silenzio assenso;
- copia del Progetto di utilizzazione forestale ex art. 11 del R.R. n.7/5.

➤ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

➤ Che venga pubblicato, presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, per un periodo pari a 15 gg, avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti (Determinazione ed elaborati pianificatori) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 gg successivi, al termine stabilito per la pubblicazione stessa. Ai fini dell'adozione del Provvedimento di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Il presente atto non esime la proprietà dall'assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché dall'acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi.

Il presente atto non esime la proprietà dall'assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché dall'acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

(Dott. Roberto ALEANDRI)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05)



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



REGIONE
LAZIO



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

Comune di Fumone (FR)
comunedifumone@pec.it

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste
Area Governo del Territorio e Foreste
foreste@regione.lazio.legalmail.it

Provincia di Frosinone
Sett. Ambiente, Rifiuti ed Energia
Servizio Difesa del Suolo
Uff. Autorizzazioni boschive
protocollo@pec.provincia.fr.it

Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio
frm44004@pec.carabinieri.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone
ffr43019@pec.carabinieri.it

Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale
ex Autorità Bacino Liri Garigliano
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

e pc Dott. Alessio Arduini
greenconsulting@sicurezza postale.it

Servizio Vigilanza Ente Parco
SEDE

Oggetto: procedimento regionale di approvazione della proposta di variante al PGAF del Comune di Fumone (FR), in coerenza con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n.126/05 e dell'art.16 co. 8 della L.R. n. 39/02 e ss.mm.ii.
Nulla osta ex Art. 28 *"Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione"* della L.R. 06 Ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.
Proponente: Comune di Fumone (FR)

In riferimento all'istanza avanzata dal Comune di Fumone, acquisita agli atti con prot. n. 900 del 02.03.2023, inerente l'approvazione della proposta di variante al PGAF delle proprietà comunali attualmente vigente e della comunicazione di avvio del procedimento regionale di approvazione da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste (prot. n. 283357 del 14.03.2023), acquisita agli atti con prot. n.1116 del 15.03.2023.

VISTA la documentazione tecnica relativa alla proposta di variante al PGAF del comune di Fumone costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di supporto
- Carta di inquadramento
- Carta Catastale
- Carta delle fragilità ambientali
- Carta delle comprese
- Carta degli interventi
- Carta della viabilità
- Piano degli interventi

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi degli elaborati sopracitati, con nota prot. n. 1529 del 03.04.2023 si richiedeva la seguente documentazione tecnica integrativa:

- relazione tecnica relativa alla variante, limitata alle particelle forestali (e relative sottoparticelle) ricadenti all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale *Monti Ausoni e Lago di Fondi*; per ogni particella/sottoparticella ricadente nel parco dovranno essere evidenziate tutte le caratteristiche (superficie, compresa, interventi, periodo ecc.) e variazioni tra quanto già pianificato e approvato e quanto previsto nella variante oggetto di approvazione;
- tavola tecnica degli interventi previsti in variante limitata alle particelle forestali (e relative sottoparticelle) ricadenti all'interno del perimetro del Parco;
- cartografia quadro delle aree a rischio frana classificate dal PSAI dell'AdB distrettuale dell'Appennino meridionale limitata alle aree oggetto di variante ricadenti all'interno del perimetro del Parco.

CONSIDERATO che con nota prot. 2440 del 29.04.2024 il Comune di Fumone ottemperava alla richiesta di integrazioni di cui al punto precedente, con la trasmissione della seguente documentazione integrativa:

- TAV 01 – Relazione Integrativa
- TAV 02 – Carta degli interventi nella riserva
- TAV 03 – Carta del PAI con le particelle forestali nella riserva
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 10.04.2024
- Nota trasmessa dall'Ente Parco prot. n. 1529 del 03.04.2023

CONSIDERATO che il Piano di gestione e assestamento forestale oggetto di variante sulle particelle forestali ricadenti all'interno del perimetro della riserva naturale del Lago di Canterno, mira a riconformare e normalizzare ed integrare la gestione attiva delle foreste delle aree già oggetto di pianificazione, oltre ad includere alcune nuove aree;

CONSIDERATO che relativamente alle unità di gestione vi sono state delle rimodulazioni rese necessarie in seguito agli incendi boschivi (Monte del Lago) rivedendo la natura dell'intervento; ampio margine di gestione è stato dato alle comprese turistico ricreative;

CONSIDERATO che le comprese e relative particelle/sottoparticelle oggetto di variante nell'area della Riserva sono:

- BOSCHI CEDUI PRODUTTIVI con interventi di *ceduazione matricinata* nelle PF/SPF: 1-2, 1-3, 2-1, 2-4, 3-3.
- BOSCHI DA RICOSTITUIRE con interventi di *miglioramento forestale* (diradamento selettivo e diradamento di carattere fito-sanitario), nelle PF/SPF: 1-6, 3-1, 3-2, 7-2.
- FORMAZIONI CON FUNZIONE NATURALISTICA E PROTETTIVA con interventi di *avviamento all'alto fusto* (interventi selvicolturali di diradamento dal basso con l'asportazione del 30% della provvigione reale) nelle PF/SPF: 1-4, 1-5.

Infine, rispetto alla precedente pianificazione è stata aggiunta la compresa denominata: VALORIZZAZIONE AREE TURISTICO-RICREATIVE – PF/SPF: 7-1

VISTA la Legge n. 394 del 06 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm. ii;

VISTA la L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii

VISTA La Legge Regionale 4 dicembre 2008, n. 21: “Istituzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'Ente di gestione del suddetto Parco”;

VISTA la L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii. che ha istituito la Riserva Naturale del Lago di Canterno;

VISTA la L.R. n. 15 del 6 novembre 2015 con la quale è stata affidata la gestione della Riserva Naturale del Lago di Canterno all' Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

VISTA la L.R. n. 12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” con la quale anche le iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva Naturale del Lago di Canterno vengono attribuite all' Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

VISTA la D.G.R. del 30/12/2016 n. 838 relativa al trasferimento delle funzioni e della gestione della Riserva Naturale del Lago di Canterno all'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ai sensi dell'art. 10, commi 1,2 e 3 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in Materia di Gestione delle Risorse Forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e ss.mm.ii;

CONSIDERATA l'istruttoria tecnica eseguita dal responsabile del procedimento, funzionario dott. Francesco Repetto;

VISTO l'art. 5, comma 1 della citata L.R. 21/2008, il quale prevede che fino alla data di esecutività del Piano e del Regolamento, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 29/1997;

TUTTO CIO' PREMESSO

fatti salvi eventuali diritti di terzi e poteri attribuiti ad altri organi ed autorità, si rilascia il Nulla Osta di competenza, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 per la proposta di variante al PGAF del Comune di Fumone (FR), nelle aree ricadenti nella Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno, con le seguenti prescrizioni:

1. le caratteristiche delle particelle forestali e relative sottoparticelle (area-tipologia intervento-compresa- data), previste nella proposta di variante, dovranno corrispondere a quanto indicato nella tabella riportato a pagina 10 del documento denominato *TAV 01 – Relazione Integrativa*;
2. per i boschi governati a ceduo matricinato, si prescrive di rilasciare un numero di matricine ad ettaro pari a 120 per pendenze fino al 40% di cui 1/3 di oltreturno; per pendenze comprese tra 40 – 60 % rilasciare un numero di matricine ad ettaro pari a 150 di cui 1/3 di oltreturno, per pendenze superiori al 60 % e/o per le superfici ricadenti in aree R3 e R4 del P.A.I., si fa divieto di taglio;
3. per i boschi governati a ceduo matricinato dovranno essere rilasciate delle isole di biodiversità ad invecchiamento indefinito; ovvero dovrà essere rilasciata a dote del bosco 2/10 della superficie di ogni particella forestale oggetto di taglio;
4. per i boschi governati a ceduo matricinato dovranno essere rilasciate almeno 5 piante per ettaro, morte in piedi o a terra, scegliendo preferibilmente quelle riportanti cavità idonee alla nidificazione o al rifugio di specie di interesse comunitario;
5. dovranno essere preservati dal taglio le piante che per caratteristiche di dimensioni, rarità botanica, forma, possono essere considerate monumentali (rif. Decreto del M.I.P.A.A.F. del 23 ottobre 2014);
6. dovranno essere preservate dal taglio le specie arboree e/o arbustive e i tronchi secchi a terra qualora ospitanti nidi di specie animali di cui alle Direttive n. 92/43/CEE "Habitat" e n. 79/409/CEE "Uccelli", insieme ad una fascia nell'intorno pari ad almeno a 5 metri;
7. Nelle sottoparticelle 3/1 e 3/2 costituite da boschi di conifere danneggiati, dovranno essere costantemente monitorate le aree potenzialmente a rischio di infestazione fitoparassitaria al fine intervenire il più repentinamente possibile per la bonifica dei soprassuoli danneggiati;
8. i lavori devono essere eseguiti nel minore tempo possibile per non creare eccessivo disturbo alla fauna selvatica presente nella Riserva;
9. l'allestimento dei prodotti di taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere effettuato non oltre il 30 maggio e comunque precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi così come stabilito dall'art. 3 del R.R. 08.01.2020 n. 2 (modifiche all' art.67 R.R. 7/2005 c. 1);
10. le operazioni di taglio, sezionatura ed esbosco con mezzi a motore, dovranno essere eseguite nel minor tempo possibile per non creare eccessivo disturbo alla fauna selvatica e comunque non oltre il termine consentito dalla normativa vigente in materia forestale (rif. art. 3 R.R. 8 gennaio 2020 n. 2 (modifiche all' art.67 R.R. 7/2005 c. 1) e art. 68 R.R. 7/2005;

11. l'esbosco (trasporto dei prodotti dal punto di concentrazione all'imposto o piazzale temporaneo di deposito) venga eseguito solo sulle piste esistenti, poiché non è consentita l'apertura di nuovi tracciati;
12. le modalità di esecuzione delle operazioni selvicolturali, per quanto non specificato, dovranno avvenire, in ogni caso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Forestale Regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii. ed altre leggi in materia forestale;
13. l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione della sospensione dei lavori e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente;

L'Ente Parco si riserva di modificare il nulla osta, qualora si dovessero ravvisare situazioni di possibile danno ambientale, e/o comunque saranno dettate ulteriori eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, per salvaguardare le risorse naturali presenti nell'area oggetto d'intervento.

Il rilascio del presente nulla osta lascia impregiudicati gli autonomi accertamenti del Comune di Fumone (FR) e degli Enti competenti ai fini dell'ammissibilità delle opere da eseguire.

Il presente nulla osta viene trasmesso al Comune di Fumone, alla Direzione Regionale *Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste* della Regione Lazio, alla Provincia di Frosinone, al Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, al Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, all'A.d.B. Distrettuale dell'Appennino Meridionale e per conoscenza al progettista e al Servizio Vigilanza dell'Ente Parco ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio alla sezione "Atti" e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente – provvedimenti".

Avverso il presente atto può proporsi ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco Repetto

IL DIRETTORE
Dott. Lucio De Filippis



Tit.:5.6
Rif. int. 2023_7838

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana

Riscontro Nota Prot. n. 658441 del 5/08/2024

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura e
Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca,
Foreste

foreste@pec.regionelazio.it

Oggetto: *Variante al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Fumone (FR).*

Conferma Parere prot. n. 11230 del 3/12/2018.

Con riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesto Ente con nota a margine evidenziata, inerente alla proposta di variante del *Piano di Gestione ed Assestamento Forestale decennale dei beni agro silvo-pastorali di proprietà del comune di Fumone (FR)*, la scrivente Autorità di bacino distrettuale rileva che la variante al Piano non contiene elementi di rilievo di proprio interesse.

Per quanto sopra, questa Autorità di bacino distrettuale conferma quanto già espresso con il parere reso con la succitata nota *prot. n. 11230 del 3/12/2018* per il PGAF.



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Foreste

TAVOLO TECNICO

(Art. 5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 126/2005)

OGGETTO: Variante al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) del Comune di Fumone (Fr) attualmente vigente. Nuovo periodo di validità 2023/24 – 2033/34. Approvazione.

VERBALE DEI LAVORI

Il giorno diciotto giugno dell'anno duemilaventiquattro si riunisce in modalità video conferenza il Tavolo tecnico regionale ex art. 5 dell'All. 2 alla DGR n.126/05 ed avente all'odg: approvazione della proposta di variante al PGAF del Comune di Fumone (Fr) vigente - nuovo periodo di validità 2023/24 – 2033/34.

Sono presenti:

- ✓ Antonio Zani, Regione Lazio Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Forestazione
- ✓ Francesco Repetto, Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
- ✓ Matteo Campoli, Sindaco del Comune di Fumone
- ✓ Alessio Arduini, Tecnico redattore della proposta di variante

Funzioni inerenti segreteria e presidenza del Tavolo odierno, convocato con nota regionale prot. n. 0664197 del 21-05-2024, sono assunte dal funzionario Antonio Zani in servizio presso la struttura regionale procedente.

Nel corso dei lavori sono state esaminate le problematiche, rappresentate dai partecipanti, in ordine ai contenuti e previsioni della proposta di variante e alle prescrizioni impartite dagli atti endoprocedimentali espressi.

A seguito di ampio dibattito, il Tavolo tecnico, all'unanimità, concorda nella necessità di apportare le seguenti modifiche ad integrazione della proposta di variante:

- la compresa strutture religiose e luoghi di culto viene stralciata e le particelle forestali ad essa afferenti vengono iscritte alla compresa turistico ricreativa. Dovrà essere prodotta carta delle comprese aggiornata e predisposte schede particellari relative alle nuove unità colturali;
- gli interventi di taglio, previsti a carico delle particelle iscritte alla compresa formazioni con funzione naturalistica e protettiva, dovranno avere finalità di carattere fitosanitario e limitati alle piante secche, seccagginose o schiantate;
- la densità di matricinatura, da realizzarsi in occasione delle ceduzioni di fine turno, dovrà essere compresa tra 80 – 100 esemplari ad ettaro, in base al temperamento delle specie e alla composizione dei popolamenti forestali. Nelle particelle interne al Parco dei Monti Ausoni, la matricinatura dovrà essere compresa tra 100 – 120 unità ad ettaro;

I/2



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Foreste

- l'ipotesi di realizzare un parco avventura è ritenuta ammissibile ai fini della valorizzazione turistico ricreazionale del patrimonio silvo pastorale di proprietà del Comune di Fumone.

Per quanto sopra evidenziato e alle condizioni espresse, il Tavolo tecnico regionale si esprime favorevolmente all'approvazione della proposta di variante al PGAF del Comune di Fumone e relativo al nuovo periodo di validità 2023/33.

A seguito della produzione della carta delle comprese aggiornata e delle schede particellari delle nuove unità colturali, l'Area Governo del Territorio provvederà a adottare il provvedimento di approvazione.

I lavori hanno termine alle ore 12.00 am.

I Partecipanti

Antonio Zani
Francesco Repetto
Matteo Campoli
Alessio Arduini

Copia

PIANO DEGLI INTERVENTI

PF	SPF	COMPRESA	AREA	INTERVENTI	ANNO
1	6	Boschi da ricostituire	28231	Miglioramento forestale	
10	1	Boschi da ricostituire	43234	Miglioramento forestale	
11	1	Boschi da ricostituire	165599	Miglioramento forestale	
12	1	Boschi da ricostituire	257340	Miglioramento forestale	
13	1	Boschi da ricostituire	54329	Miglioramento forestale	
14	2	Boschi da ricostituire	57913	Miglioramento forestale	
3	1	Boschi da ricostituire	185772	Miglioramento forestale	
3	2	Boschi da ricostituire	44163	Miglioramento forestale	
5	2	Boschi da ricostituire	47004	Miglioramento forestale	
7	2	Boschi da ricostituire	24662	Miglioramento forestale	
8	1	Boschi da ricostituire	79437	Miglioramento forestale	
9	1	Boschi da ricostituire	27588	Miglioramento forestale	
13	3	Boschi da ricostituire	16621	Miglioramento forestale	
6	1	Boschi da ricostituire	236255	Recupero ecologico - rimboschimenti	
1	4	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	87918	Aviamento all'alto fusto	
1	5	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	28182	Aviamento all'alto fusto	
8	3	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	18125	Valorizzazione ecologico-evolutiva	
9	3	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	17247	Valorizzazione ecologico-evolutiva	
6	2	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	48204	Recupero ecologico	
5	4	Formazioni con funzione naturalistica e protettiva	54724	Recupero ecologico	
1	1	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	156491	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
14	1	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	88683	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
2	2	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	21612	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
2	3	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	8117	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
4	2	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	3249	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
5	3	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	5126	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
7	1	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	19308	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
7	3	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	4941	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
8	2	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	27733	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
7	4	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	15778	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
10	2	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	4044	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
13	4	Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale	7589	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo	
12	2	Strutture religiose, luoghi di culto		Gestione del verde	
1	7	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	3	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	3	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	4	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	4	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	5	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	
12	6	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative	

DURANTE QUALSIASI PERIODO DELLA VALIDITA' DEL PGAF

12	7	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative		I° PERIODO
12	8	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative		
12	9	Turistico ricreativa		Valorizzazione aree turistico-ricreative		
5	5	Boschi cedui produttivi	76913	Ceduazione matricinata	2023	
5	1	Boschi cedui produttivi	76944	Ceduazione matricinata	2023	
11	2	Boschi cedui produttivi	41602	Ceduazione matricinata	2023	
13	2	Boschi cedui produttivi	30814	Ceduazione matricinata	2024	
4	3	Boschi cedui produttivi	79911	Ceduazione matricinata	2024	
4	4	Boschi cedui produttivi	81929	Ceduazione matricinata	2025	
2	4	Boschi cedui produttivi	106750	Ceduazione matricinata	2026	
4	1	Boschi cedui produttivi	90045	Ceduazione matricinata	2027	
9	2	Boschi cedui produttivi	29357	Ceduazione matricinata	2027	
2	1	Boschi cedui produttivi	101045	Ceduazione matricinata	2028	II° PERIODO
3	3	Boschi cedui produttivi	34616	Ceduazione matricinata	2029	
1	3	Boschi cedui produttivi	73967	Ceduazione matricinata	2030	
1	2	Boschi cedui produttivi	83741	Ceduazione matricinata	2033	

Riepilogo Comprese		Sup. Ha	Interventi selviculturali		Sup. Ha
Boschi cedui produttivi		90,7634	Ceduazione matricinata		90,7634
Pascoli, prati-pascoli ed incolti erbacei a destinazione pastorale		36,2671	Razionalizzazione e miglioramento pascolivo		36,2671
Formazioni con funzione naturalistica e protettiva		25,44	Recupero ecologico		10,2928
Boschi da ricostituire		126,815	Valorizzazione ecologico-evolutiva		3,5372
Turistico ricreativa		-	Avviamento all'alto fusto		11,61
Strutture religiose, luoghi di culto		-	Recupero ecologico - rimboschimenti		23,6255
Totale		279,29	Miglioramento forestale		103,189
			Totale		279,285

Firmato digitalmente da:
CICCIARELLI DAVIDE
Firmato il 13/12/2022 14:50
Seriale Certificato: 167569615381521104728436801352308012203
Valido dal 17/07/2020 al 17/07/2023
ArubaFEC S.p.A. NG CA.3

Firmato digitalmente da:
ARDUINI ALESSIO
Firmato il 13/12/2022 14:51
Seriale Certificato: 5232396300811894950
Valido dal 27/01/2022 al 25/01/2025
Nemital CA Firma Qualificata